



AMICI DELL'ARTE DI ALIGI SASSU



**Sede in Besana in Brianza (MB), Via Viarana n. 16
Codice Fiscale 91072770158 - P. Iva 03245580968**

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 21.00 presso il "Padiglione Neoclassico" della Villa Filippini in Via Viarana n. 16, si è riunita l'assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione in seconda convocazione, deserta la prima.

Sono presenti i Soci:

Massey Rodolfo Presidente
Beretta Luciano
Cavaleri Maria Antonietta
Coluccelli Beniamino
Crippa Giuseppe per delega rilasciata al Socio Aldo Perego
Ferri Nunziatina
Gatti Vittorio per delega rilasciata al Socio Michelina Rovelli
Pensabene Lorenzo per delega rilasciata al Socio Paolo Tozzi
Perego Aldo
Prinetti Silvana
Rampini Lanfranco
Rovelli Michelina
Sassu Suarez Carlos Julio
Sassu Suarez Natalia per delega rilasciata al Socio Nunziatina Ferri
Sironi Maria Luisa per delega rilasciata al Socio Rodolfo Massey
Tozzi Paolo
Viganò Luca

Sono assenti giustificati i Soci:

Gatti Valea e Pernice Luigi.

Assume la Presidenza il signor Massey Rodolfo che chiama il Socio Sig.ra Michelina Rovelli a fungere da segretario e, constatata la presenza in proprio o per delega di n. 17 Soci su 19, dichiara l'Assemblea validamente formata per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio consuntivo 2018 esame ed approvazione;
- 2) Iniziative anno 2019
- 3) Bilancio preventivo 2019 esame ed approvazione
- 4) Modifiche allo Statuto
- 5) Varie ed eventuali.

- 
- 1) (...omissis...)
 - 2) (... omissis...)
 - 3) (...omissis...)

Passando al punto 4 il Presidente informa che, a seguito della riforma del Terzo Settore, si rende obbligatorio procedere a modificare lo Statuto vigente in conformità al D.L. 3 Luglio 2017 n. 117 e che le modifiche sono state concordate con il CSV LOMBARDIA ed evidenziate nel testo a mani di ogni Socio.

Dopo breve discussione il nuovo testo dello Statuto è approvato all'unanimità articolo per articolo e in lettura finale.

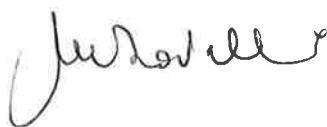
L'Assemblea dà quindi mandato al Presidente di provvedere alla registrazione del nuovo Statuto dando atto che la registrazione del presente atto e dello Statuto ad esso allegato è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co.3 e co.5 del D.lgs. 117/2017.

5 (...omissis...)

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la riunione termina alle ore 23.45..

Il Segretario

(Michelina Rovelli)



Il Presidente

(Rodolfo Massey)



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA
Registrato addi 20 MAG 2019
al N. 1720 Serie 3^a
Bollo €

Su delega del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO
M. Massey





STATUTO
"Amici dell'Arte di Aligi Sassu - APS"
Associazione di promozione sociale

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Amici dell'Arte di Aligi Sassu" di seguito chiamata per brevità "Associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

1.2 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3 L'Associazione ha sede nel Comune di Besana Brianza (MB) e può costituire sedi secondarie.

1.4 Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

1.5 Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

1.6 La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Finalità e attività

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'Associazione intende: suscitare e incentivare l'interesse per la pittura, la scultura, la musica, la letteratura e l'arte, in particolar modo accrescendo il prestigio di Besana in Brianza e della figura di Aligi Sassu nel panorama culturale nazionale e internazionale.

2.2 L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: punti i e k del c.1, art 5 del D.lgs. 117/2017. Che prevedono:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

2.3 In particolare l'associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere le seguenti attività:

- allestimento di mostre attinenti le diverse forme di espressione artistica;**
- realizzazione di cataloghi e brochure illustrative;**
- organizzazione di conferenze, dibattiti, visite guidate e tutto quello ritenuto idoneo a facilitare la conoscenza e la comprensione delle**

Autore

Autore

tematiche artistiche con particolare attenzione al mondo della scuola e alla disabilità tramite visite e laboratori a loro dedicate.

- costituzione di una biblioteca d'arte aperta al pubblico.

- organizzazione di corsi, aperti a tutti, di storia dell'arte e di insegnamento e/o approfondimento delle diverse tecniche artistiche, organizzazione di viaggi e soggiorni in Italia e all'estero, allo scopo di visitare città, musei, mostre e manifestazioni di particolare rilevanza artistica.

2.4 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2.5 In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

2.6 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 3

Criteri ammissione associati

3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 I soci si suddividono in due categorie:

-Soci promotori: Sono soci promotori coloro i quali abbiano partecipato alla costituzione dell'Associazione, nonché coloro ai quali tale qualifica sia attribuita dall'Assemblea dei soci in funzione del particolare contributo annuo assicurato all'Associazione, il cui minimo viene periodicamente stabilito dall'assemblea.

-Soci ordinari: Sono soci ordinari coloro i quali contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante il versamento in denaro di una quota associativa annua fissata dall'Assemblea.

3.3 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

3.4 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.5 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

3.6 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari.

3.7 Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

3.8 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Luavale

[Firma]

3.9 Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione; il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.

3.10 Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio di riferimento.

Articolo 4

Perdita della qualifica di associato

4.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

4.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

4.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

4.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea degli associati che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

4.5 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

5.1 Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;**
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;**
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;**
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;**
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;**



- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno da apposita delibera del consiglio direttivo.

5.2 Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

5.3 Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

Articolo 6

Organi dell'Associazione

6.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

6.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- Il Collegio dei Garanti.

6.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

6.4 Agli associati che svolgono attività di volontariato può essere riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 7

L'Assemblea degli associati

7.1 L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2 *Agli associati, Enti di terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti di terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.*




7.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.

7.4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

7.5 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;**
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;**
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;**
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto)**
- deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;**
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;**
- deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;**
- fissare l'ammontare del contributo associativo;**
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.**
- deliberare, quando è richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio.**

7.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

7.7 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.

7.8 L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite fax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.9 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.10 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti.

7.11 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.12 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.



7.13 Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

7.14 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino a un massimo di 7 (sette) Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. *Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore.*

8.2 *Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.*

8.3 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

8.4 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

8.5 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

8.6 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;



- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.

8.7 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9

Il Presidente

9.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

9.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

9.3 E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

9.4 E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Articolo 10

Collegio dei Garanti

10.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10.2 Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

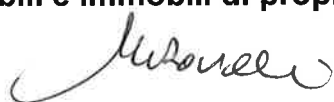
10.3 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversie, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 11

Il Patrimonio sociale

11.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

 7 

- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

11.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 12

Il Bilancio

12.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

12.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

12.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

12.4 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 (quindici) giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

12.5 *L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.*

12.6 *Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.*

12.7 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 13

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione

13.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono




approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

13.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

13.3 *In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.*

Articolo 14

Disposizioni finali

14.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto o dall'eventuale regolamento interno, si fa riferimento alle *normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.*



AMICI
DELL'ARTE
DI ALIGI SASSU

20842 BESANA IN BRIANZA (MB) - Via Vlarana 16

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Rossi".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Rossi".

3 1720 20/05/2019

0,00 **TNT19L001720000LC**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNT